

**COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 134/04/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 21.10.2010 Ma. Gr. ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate di Como con il quale, sulla base del calcolo degli studi di settore, per l'anno 2005, l'Ufficio ha accertato maggiori ricavi per € 31.500,00 con conseguente rideterminazione delle maggiori imposte dovute.

A sostegno del ricorso ha dedotto l'insufficienza degli studi di settore come metodo per l'accertamento del reddito di impresa presunto, la peculiarità dell'attività svolta rispetto al calcolo degli studi di settore evidenziando che, nell'anno 2005, in conseguenza della particolare crisi del settore in cui operava (leader nella produzione di biancheria per la casa) per la internalizzazione del disegno e per lo spostamento dell'attività all'estero la sua attività ha subito una sensibile riduzione dei contratti fornitura tanto da indurla a cambiare lavoro dopo 30 anni di attività iniziando ad operare come consulente stilistico per la progettazione di giocattoli.

La mancanza di ricavi e la conseguente incoerenza della redditività e degli altri indici di economicità non è pertanto frutto di evasione fiscale, bensì conseguenza di mancanza di commesse da parte di clienti che per 30 anni hanno assicurato continuità e prosperità all'impresa e la scelta di riconvertire la propria attività è stata accompagnata dalla necessità di coprire le perdite e finanziare adeguatamente la nuova impresa attraverso l'erosione dei propri risparmi e l'utilizzo del ricavato della vendita di una villa di Como per € 1.030.000,00 in parte utilizzato per l'acquisto di altra abitazione per € 370.000,00

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'accertamento

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha eccepito la legittimità dell'accertamento anche in relazione all'accertata incongruenza dei ricavi dichiarati nel periodo d'imposta antecedenti e successivi a quello in esame concludendo per il rigetto del ricorso

All'udienza del 23.3.2011 la controversia è stata posta in decisione

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Como per l'anno 2005 nei confronti della ricorrente si fonda sulla riscontrata incongruenza del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore .

Ritiene la Commissione, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto allo studio di settore legittima l'accertamento da parte dell'Ufficio e costituisce una presunzione semplice che il reddito dichiarato non è rispondente a quello effettivo.

A fronte di tale presunzione il contribuente ha dedotto che lo scostamento si giustifica sulla base di una contrazione delle commesse ricevute da primari clienti determinata da una crisi specifica del tipo di attività espletato (produzione di biancheria per la casa) ed ha esposto, in una tabella riepilogativa l'ammontare delle commesse dei principali clienti che ha subito una forte contrazione negli anni, allegando peraltro, per l'anno in contestazione la copia delle relative fatture.

Ha poi argomentato, con riferimento al contestato tenore di vita di aver utilizzato i ricavi della vendita di una villa in proprietà con il coniuge per l'acquisto di una nuova casa da adibire ad abitazione e per far fronte alle perdite della sua attività.

Perdite che l'hanno costretta, dopo 30 anni di attività, a cambiare settore e a dedicarsi alla consulenza stilistica per la progettazione di giocattoli (attività ad oggi ulteriormente mutata a causa dell'entrata in crisi anche del settore delle bambole di pezza ed indirizzata al "pachwork" ed alle attività artigianali e di formazione connessa)

A fronte di tali specifici elementi l'Ufficio si è limitato ad una generica contestazione dei dati forniti dalla ricorrente senza neppure prendere in esame le argomentazioni addotte, confortate dalla documentazioni in atti. Il ricorso va pertanto accolto

In considerazione del fatto che l'accertamento è stato legittimamente emesso in ragione di un effettivo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore, si ritiene di compensare tra le parti le spese processuali.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso e dichiara compensate le spese